

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio n. 1688 del 19.4.2022

Oggetto: Invalidità civile - Prestazioni economiche - Requisito reddituale e oneri deducibili - obbligo di comunicazione annuale.

In considerazione di diversi quesiti e di numerose richieste di chiarimenti pervenuti, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sulle modalità di valutazione dei redditi, da considerare ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile, nonché sulle modalità di acquisizione dai beneficiari di prestazioni di invalidità civile della comunicazione riguardante gli oneri deducibili dal reddito.

1. Prestazioni di invalidità civile collegate al reddito

Ad eccezione dell'indennità di accompagnamento (legge n. 18/80), dell'indennità di accompagnamento per cieco assoluto (Legge n. 406/1968 - Legge n. 508/1988), dell'indennità speciale (Legge n. 508/88) e dell'indennità di comunicazione (Legge n. 508/88), le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda.

Nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF (art. 14 - septies, quarto comma, legge 29 febbraio 1980, n. 33). Tali redditi devono essere sempre computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:

- l'importo stesso della prestazione di invalidità;
- le rendite Inail;
- le pensioni di guerra;
- l'indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione (circolare Inps n. 74 del 2017).

2. Redditi da considerare in fase di prima liquidazione

Le norme vigenti in materia indicano i redditi utili per il calcolo della prima liquidazione della prestazione assistenziale e quelli considerati, successivamente alla prima liquidazione, in costanza di erogazione della prestazione.

In particolare, l'articolo 35, comma 9, della legge n. 14 del 2009, come successivamente modificato e integrato dall'articolo 13 della legge n. 122 del 2010, stabilisce che, in sede di prima liquidazione, devono essere presi in considerazione i redditi dell'anno in corso, cioè dell'anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione.

L'interessato, pertanto, è tenuto a rilasciare una dichiarazione, in via presuntiva, dei redditi che percepirà nell'anno di riferimento.

Per gli anni successivi al primo, invece, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni, va necessariamente operata una distinzione tra i redditi da pensione e altre tipologie di redditi.

2.1 Redditi da considerare per gli anni successivi o in fase di ricostituzione

Redditi da pensione

Il comma 8, del citato art. 35, della legge n. 14/2009, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni."

In base a tali criteri, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto:

- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni, conseguiti nello stesso anno;

- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.

In sostanza, è necessario tener conto dei redditi da pensione conseguiti dal beneficiario della prestazione assistenziale nello stesso anno.

Altri redditi

Per tutte le altre tipologie di reddito, ovvero a titolo esemplificativo redditi da lavoro dipendente, redditi da terreni, fabbricati e altri redditi soggetti a IRPEF, devono essere considerati, invece, gli importi conseguiti nell'anno solare precedente. Questi ultimi redditi devono essere comunicati ogni anno dall'interessato con apposito modello Red.

2.2. Gli oneri deducibili

Per il raggiungimento del limite di reddito si considerano solo i redditi valutabili ai fini IRPEF (art. 14 - septies, comma 4, della legge 29 febbraio 1980, n. 33), vale a dire assoggettati a detta imposta e costituenti la base imponibile.

Secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), la base imponibile, da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR: "Dal reddito complessivo si deducono, se sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente.....".

Sulla questione, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che, per la determinazione del requisito reddituale previsto per l'assegno di invalidità e per la pensione di inabilità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R. (cfr. Cass. n. 4158/2001; Cass. n. 11582/2015; Cass. n. 21529/2016; Cass. n. 26473/2016; Cass. n. 5450/2017; Cass. n. 5962/2018; Cass. n. 30567/2019).

La stessa Corte ha precisato che è proprio la funzione di sostegno, cui assolve il sistema assistenziale a fronte di una situazione di bisogno, a imporre, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento all'effettiva disponibilità di reddito dell'interessato.

Pertanto, gli oneri deducibili, abbattendo direttamente e immediatamente la base imponibile, vanno dedotti dal reddito, che concorre a determinare il limite per l'erogazione delle prestazioni indicate dagli articoli 12 e 13 della legge n. 118/71: assegno mensile di assistenza e pensione di inabilità, nonché pensione per cieco, sordo e indennità di frequenza (ovvero tutte le prestazioni INVCIV collegate al reddito del titolare).

Come evidenziato dall'articolo 10 del TUIR, tra gli oneri deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, i contributi pagati al personale domestico, i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, ecc.

Tali oneri, così come i redditi comunicati in via presuntiva in sede di prima liquidazione, vengono verificati dall'Istituto in occasione della dichiarazione dei redditi presentata l'anno successivo dall'interessato.

Al fine di permettere all'Istituto di avere un puntuale riscontro dei predetti oneri deducibili, l'interessato, in sede di domanda, è tenuto a comunicare il reddito effettivo, al netto degli oneri indicati. Il reddito, così depurato, determina la spettanza del beneficio assistenziale.

2.4 Redditi fondiari imponibili

Altro chiarimento riguarda l'eventuale proprietà di terreni e fabbricati e l'incidenza degli stessi sul reddito del soggetto che presenta istanza di beneficio assistenziale.

In particolare, ai fini del modello RED, i redditi da terreni, che devono essere considerati, sono i seguenti:

- redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto;
- reddito dominicale (indicato come imponibile IRPEF: rivalutato dell'80% e proporzionato alla percentuale di possesso e ai giorni di possesso);
- reddito agricolo (indicato come imponibile IRPEF: rivalutato del 70% e proporzionato alla percentuale di possesso e ai giorni di possesso).

Per i redditi da fabbricati, vanno inclusi solo quelli derivanti dal possesso di immobili diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze; il reddito corrispondente deve essere indicato con le rivalutazioni e/o maggiorazioni previste ai fini IRPEF.

2.5 Redditi fondiari non imponibili

I redditi fondiari, che non sono da indicare nel modello RED, sono quelli derivanti:

- dall'art. 42: “costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze appartenenti al proprietario o all'affittuario se la destinazione di tali costruzioni rientrano nei seguenti casi: abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra; custodia fondi/bestiami/vigilanza lavoratori agricoli; ricovero animali; custodia macchine agricole; protezione piante”;
- dall'art. 43: “non sono considerati produttivi di redditi fondiari gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni”.

3. Obbligo di dichiarazione

L'articolo 13, comma 6, lettera c, della legge n. 122/2010, ha introdotto il comma 10 bis dell'art. 35 della legge n. 14/2009, prevedendo, per i titolari di prestazioni collegate al reddito, un espresso obbligo di dichiarazione nei confronti dell'Istituto.

Tale obbligo è, dunque, condizione imprescindibile per il diritto alla prestazione assistenziale di natura economica.

La norma, infatti, precisa che: “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.

Esiste, di conseguenza, un obbligo del beneficiario della prestazione a rendere la descritta dichiarazione, che incide sul diritto alla prestazione in modo diretto e immediato.

Tale dichiarazione, resa secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, farà fede fino alla verifica reddituale operata ai sensi dell'articolo 43 dello stesso decreto.

L'INPS, solo in presenza di dati reddituali certi, può infatti adempiere all'obbligo di procedere alla verifica annuale e provvedere all'eventuale recupero di quanto pagato in eccedenza, entro l'anno successivo (articolo 13, Legge n. 14/1990).

Pertanto, a fronte della comunicazione da parte del beneficiario della prestazione, l'Istituto ha l'onere di controllare gli importi erogati per accertare se si sia verificata un'eccedenza nella fase di liquidazione, ed eventualmente in quale misura. Ne consegue che solo all'esito di tali operazioni il recupero è consentito e reso possibile.

4. Recupero delle prestazioni indebitamente erogate

Sulla scorta di quanto fin qui detto, nel caso in cui l'interessato, percettore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito (pensione di inabilità, pensione per cieco civile, pensione per sordo, assegno mensile o indennità di frequenza), non comunichi i propri redditi all'Istituto o qualora, in sede di controllo, le dichiarazioni risultino inesatte o incomplete, la prestazione è da considerarsi indebita. In tal caso, successivamente ai citati adempimenti di sospensione e revoca, l'Istituto è chiamato a recuperare quanto erogato.

Il recupero rappresenta un vero e proprio obbligo, scaturente in modo diretto dalla legge.

Infatti, come la Cassazione ha più volte ribadito (cfr. Cass. n. 20604/2014, 3540/2013, 17746/2012 e in particolare, in materia di indebito assistenziale, n. 6610/2005), i provvedimenti emessi in materia previdenziale e assistenziale non rivestono natura autoritativa, ma meramente ricognitiva di diritti nascenti direttamente dalla legge.